



Comune di Fondi
Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (Tari)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti e definizione di rifiuto	4
Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti	4
Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione	6
Articolo 5 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 6 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 - Base imponibile della tassa sui rifiuti	7
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	10
Articolo 9 - Istituti scolastici statali	11
Articolo 10 - Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche	12
Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione	13
Articolo 12 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	13
Articolo 13 La possibilità del ricorso al mercato	14
Articolo 14 - Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti	15
Articolo 15 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	17
Articolo 16 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	17
Articolo 17 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	18
Articolo 18 - Tributo provinciale	18
Articolo 19 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti	19
Articolo 20 - Versamento della tassa sui rifiuti	21
Articolo 21 - Scadenza del versamento	22
Articolo 22 - Arrotondamento	22
Articolo 23 - Importi minimi	22
Articolo 24 - Compensazione	22
Articolo 25 - Funzionario responsabile	23
Articolo 26 - Poteri istruttori	23
Articolo 27 - Accertamenti	23
Articolo 28 - Sanzioni ed interessi	24
Articolo 29 - Dilazione di pagamento	25
Articolo 30 - Riscossione coattiva	26
Articolo 31 - Rimborsi	26
Articolo 32 - Contenzioso tributario	26
Articolo 33 - Disposizioni finali	26

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Fondi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti e definizione di rifiuto

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aree scoperte si distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:

- le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono esclusi dall'ambito applicativo del tributo;

- le aree scoperte sono tassabili solo se costituenti utenze non domestiche o spazi accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come "operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, zone per le operazioni di carico/scarico, spazi pubblici o privati occupati

da esercizi commerciali o utilizzati per mostre o per lo svolgimento di altre iniziative autorizzate.

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

a) i locali impraticabili;

b) i locali in stato di abbandono;

c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);

e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio della detenzione o del possesso.

2. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal presente regolamento, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal giorno di effettiva cessazione della detenzione o del possesso; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione, salvo che l'obbligazione sia già stata assolta da un diverso soggetto.

3. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal presente regolamento, la variazione dell'obbligazione tributaria che comporta una riduzione della tassa decorre dal giorno di effettiva variazione; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione. La variazione dell'obbligazione tributaria che comporta un aumento della tassa decorre in ogni caso dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. *Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:*

a) le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;

b) nel caso di centri commerciali integrati il responsabile del versamento del tributo presenta al Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il termine previsto dal presente regolamento, in cui siano riportati i dati identificativi dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

3. *A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili*

adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- i locali tecnici.*

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali; a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

9. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

10. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 28 febbraio.

11. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

a) le aree delle unità immobiliari adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatizzato degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

12. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici, barbieri, parrucchieri, estetisti, dentisti, macellai e pollivendoli	10%
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi	20%
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti	30%

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente, entro il 30 aprile, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di cui ai periodi precedenti, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti

per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L’inserimento di un’utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all’allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all’attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche un’attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal MIUR è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 10

Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.*

2. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare intervenute nel corso dell'anno solare.*

3. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando il nucleo familiare composto da 4 unità.*

4. *Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti di 4 unità.*

5. *Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore*

è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 15 per cento della sola parte variabile;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 15 per cento della sola parte variabile;

c) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile;

d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 15 per cento della sola parte variabile;

e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento della sola parte variabile;

f) aree scoperte: riduzione del 30 per cento della sola parte variabile per tutte le categorie diverse da quella degli stabilimenti balneari. Per quest'ultima categoria, la riduzione è pari al 40 per cento ed è calcolata sulla base imponibile, rappresentata dalla superficie individuata nell'atto di autorizzazione, licenza e/o concessione demaniale.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 13

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche che iniziano l'occupazione o la detenzione dopo il 30 giugno, la scelta deve essere comunicata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero o al riciclo di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al riciclo o al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante deve presentare al Comune, a pena di decadenza, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al

riciclo o al recupero nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo o al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo o di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo o di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al riciclo o al recupero dei rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a preventivo a seguito della scelta comunicata ai sensi dei commi 1 e 2, con recupero dell'agevolazione riconosciuta in ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma 4 ovvero di accertata mancanza dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione a seguito dell'esame della documentazione tempestivamente prodotta.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti

1. Gli operatori che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani usufruiscono di una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.

2. La riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base dell'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi (Q_{avv}) e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata dal

risultato del prodotto tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) della categoria di attività corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4° del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Qtot x Kd); pertanto, la formula da applicare è:

$$\% \text{ Riduzione parte variabile della tariffa} = Q_{avv} / (Q_{tot} \times Kd)$$

3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante deve presentare al Servizio Ambiente idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Articolo 15

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) utenza domestica presso la quale risiede un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100 per cento ed attestazione ISEE del nucleo familiare fino ad € 12.000,00: riduzione del 50 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile;

b) utenza domestica presso la quale risiede un nucleo familiare che versa in condizioni di disagio economico preso in carico dai Servizi Sociali dell'Ente con attestazione ISEE fino ad € 5.000,00: riduzione fino al 100 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile;

c) utenza non domestica relativa ad attività commerciale e/o artigianale svolta in un locale del centro storico inutilizzato da almeno 6 mesi, oggetto di nuovo contratto di locazione o compravendita: riduzione del 100 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile per 3 anni. A tal fine, per la definizione del "centro storico" si fa riferimento alla individuazione operata dal Piano Urbanistico Generale.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il contribuente deve presentare apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed entro il termine di decadenza del successivo 28 febbraio.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalla lettera a) del precedente comma 1, il contribuente deve allegare l'attestazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di presentazione dell'istanza e certificazione del possesso dell'invalidità civile.

4. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1, il contribuente deve allegare l'attestazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di presentazione dell'istanza. La suddetta agevolazione è concessa previa verifica della presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell'Ente.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 18

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

4. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Articolo 19

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

2. Il modello di dichiarazione di inizio della occupazione o della detenzione deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;

- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

3. Il modello deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Dette informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

4. Il modello di dichiarazione di variazione e di cessazione della occupazione o della detenzione deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

7. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

8. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

9. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

10. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito. A seguito del ricevimento periodico della documentazione trasmessa dallo sportello unico delle attività produttive, qualora dalla stessa emergano tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, è facoltà dell'Ufficio procedere alla iscrizione ovvero alla variazione d'ufficio, dandone comunicazione al contribuente ed assegnandogli il termine

di giorni trenta per eventuali osservazioni; se l'Ufficio procede all'iscrizione di cui al periodo precedente, non sussiste l'obbligo dichiarativo previsto dal presente articolo.

Articolo 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto:

a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo, determinate applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe dell'anno precedente, con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate di pari importo, determinate applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe della medesima annualità, con scadenza rispettivamente la prima entro 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e la seconda entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata; la prima rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa.

3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

4. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, per aver perso il lavoro nel corso dell'anno d'imposta di riferimento;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito alle somme dovute a titolo di TARI negli ultimi 2 anni, a condizioni invariate e su base annua.

5. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 100,00.

6. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento delle rate.

7. Alle singole rate, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 21

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 22

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 23

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 24

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte,

all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

5. È altresì possibile chiedere la compensazione tra crediti e debiti relativi ad annualità pregresse.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un terzo.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 697 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 29

Dilazione di pagamento

1. L'Ente creditore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento di cui ai precedenti artt. 27 e 28 fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,00 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 ad € 20.000,01 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 100,00.

3. La rateizzazione degli importi superiori ad € 50.000,00 deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di primaria compagnia di importo maggiorato a titolo di garanzia del 20 per cento rispetto all'importo stesso rateizzato con scadenza successiva di mesi 6 (sei) dalla data dell'ultima rata.

4. Alle singole rate, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi 784 e da 796 a 801 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

Articolo 31

Rimborsi

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il rimborso deve essere riconosciuto entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

3. *Qualora le verifiche eseguite a seguito di una richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune restituisce l'importo erroneamente addebitato e versato, senza ulteriori richieste da parte del contribuente, attraverso:*

a) detrazione dell'importo sul dovuto del primo periodo utile successivo;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva a 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta scritta di rettifica.

4. *Nella ipotesi di importo da restituire inferiore ad euro 50,00, l'accredito è effettuato nel primo documento di riscossione utile.*

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 33

Disposizioni finali

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

2. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.*

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE
AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni e autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione (limitatamente alle superfici che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

31. *Bed and breakfast, affittacamere, case vacanza*
32. *Agriturismo*
33. *Aree destinate a parcheggio*
34. *Deposito giudiziario*
35. *Studi professionali*
36. *Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli*